# DECISIONE N. 1/2015 DEL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA

## del 18 novembre 2015

che adotta il proprio regolamento interno [2017/1365]

IL SOTTOCOMITATO PER IL COMMERCIO E LO SVILUPPO SOSTENIBILE UE-GEORGIA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, («l'accordo») (¹), in particolare l'articolo 240,

## considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 431 dell'accordo alcune sue parti sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1º settembre 2014.
- (2) A norma dell'articolo 240 dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve verificare l'attuazione del capo 13 (Commercio e sviluppo sostenibile) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 240, paragrafo 3, dell'accordo il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile deve adottare il proprio regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

È adottato il regolamento interno del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, riportato nell'allegato.

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 18 novembre 2015

Il presidente

I segretari

Lali GOGOBERIDZE

Irakli TSIKORIDZE

Daniel KRAMER

Capo del Dipartimento per l'analisi e politica economica, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia — Presidente e rappresentante della Georgia

Esperto principale del Dipartimento per il commercio estero e le relazioni economiche internazionali, Ministero dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Georgia Responsabile delle politiche dell'Unita D1 — Commercio e sviluppo sostenibile, sistema di preferenze generalizzate, Direzione generale del Commercio, Commissione europea

<sup>(1)</sup> GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.